

SULL'APPLICABILITÀ DELLE NORME
DELL'ART. 2054 COD. CIV. NEL PROCESSO PENALE (*)

1. - L'art. 2054 Cod. civ., che detta una specifica normativa in materia di responsabilità civile per danni cagionati dai veicoli nella circolazione stradale (1), pone una serie di presunzioni: 1) la presunzione di colpa del conducente per i danni arrecati da un veicolo a persone o a cose, qualora non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto dannoso e le sue conseguenze; 2) la presunzione di parità degli apporti causali dati dall'opera dei conducenti, in caso di scontro tra veicoli (2); 3) la presunzione che la circolazione del veicolo, da cui è stato cagionato il danno, sia avvenuta con il consenso del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio; 4) la presunzione di responsabilità per i difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo.

La prima presume l'esistenza di un comportamento colposo da parte del conducente. Occorre certamente la dimostrazione positiva di un rapporto di causalità tra un «fatto di circolazione» del veicolo e il sinistro sboccato nell'evento di danno e la relativa prova dev'essere fornita, secondo le regole ordinarie (art. 2697 Cod. civ.), da colui che intende far valere il diritto al risarcimento; ma, una volta dimostrata la causalità, l'onere della prova sulla illiceità della condotta si inverte e fa carico al conducente dimostrare di essersi comportato in maniera potenzialmente idonea ad impedire il sinistro e di non averlo potuto evitare per l'intervento di condizioni a lui non imputabili (3).

(*) Estratto dalla *Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti*, anno XXV, fasc. 4-5.

(1) L'art. 2054 c.c. è il portato di un'evoluzione storica, ispirata ad esigenze di giustizia pratica, per la tutela degli interessi delle persone danneggiate dalla circolazione degli autoveicoli. Cfr. DE CUPIS, *Dei fatti illeciti*, in *Commentario del Codice civile*, diretto da Scialoja e Branca, artt. 1992, 2059, Ed. Foro Italiano, 1957, pag. 339; LAGOSTENA BASSI e RUBINI, *L'art. 2054 Cod. civ.*, in *Diritto e Pratica del Sinistro Stradale*, 1970, pag. 144.

(2) La giurisprudenza ha interpretato in senso ampio il termine «scontro», che fa pensare alla sola collisione frontale, riferendolo ad ogni collisione. Cfr. Cass. cov., 24 luglio 1959, n. 2392, in *Mass. foro it.* 1959, col. 450. Il CIGOLINI (*La responsabilità dalla circolazione stradale*, ed. Giuffré, Milano, 1955, 689) ritiene applicabile il concetto anche in caso di urto contro un veicolo fermo.

(3) Cfr. CIGOLINI, *op. cit.*, pag. 685.

La seconda riguarda invece l'efficienza causale delle condotte dei conducenti. Da una parte si presume che tutti i conducenti siano in colpa, dall'altra che sia pari l'apporto dato alla produzione del sinistro dai rispettivi loro comportamenti (4).

La terza implica la riferibilità del fatto di circolazione alla volontà del proprietario, o di altra persona che ha il godimento del veicolo. Essa trova fondamento nel principio «cuius commoda et eius incommoda», che è a base del concetto del rischio dell'attività (5).

Queste tre presunzioni hanno in comune l'ammissibilità della prova contraria e si possono senz'altro inquadrare fra quelle «juris tantum». L'ultima, relativa alla responsabilità per vizi del veicolo, non ammette invece tale prova e, più che una presunzione «juris et de jure» costituisce una fattispecie di responsabilità obiettiva (6).

2. - Si è presentata la questione se e fino a qual punto le suddette presunzioni possano essere richiamate nel processo penale, sia pure al limitato fine di regolare i rapporti tra imputato (e responsabile civile) e danneggiato, quando questi si sia costituito parte civile per il risarcimento dei danni patiti in dipendenza di un incidente stradale. È stato sostenuto (7) che, poiché tali rapporti debbono essere definiti in base ai principi civilistici, non è possibile negare ingresso alle norme dell'art. 2054 Cod. civ. ed è stato messo in risalto che, ove si rifiutasse l'applicazione di tali norme in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale, si istituirebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso in cui l'azione di risarcimento fosse stata esperita autonomamente in sede civile. La giurisprudenza non ha finora accolto tale tesi (8), ma la questione merita un attento esame.

Si tratta di stabilire se siano applicabili le presunzioni del primo e del secondo comma dell'art. 2054 nella determinazione del concorso di colpa del conducente un veicolo, il quale sia rimasto ucciso o ferito in una collisione o in altro analogo incidente con un altro veicolo (9),

(4) Cfr. CIGOLINI, *op. cit.*, pag. 687.

(5) Cfr. CIGOLINI, *op. cit.*, pag. 717.

(6) Per i vizi di costruzione, cfr. Cass. civ., 10 ottobre 1957, n. 3716 in *Mass. foro it.* 1957, col. 730.

(7) PEYRON, *Condanna dell'imputato, insufficienza di prove sul concorso di colpa della vittima costituita parte civile e presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma secondo c.c.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1970, col. 248.

(8) Cfr. Cass. pen. sez. IV, 27 novembre 1968, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1970, col. 248 (annotata da PEYRON, cfr. nota precedente).

(9) Alla collisione va penalmente equiparata, sotto il profilo del nesso causale, ogni incidente che abbia il suo presupposto nella interferenza di più veicoli sul medesimo tratto di strada, come nel caso di un conducente che, per evitare una collisione, compia una manovra che provochi lo sbandamento del veicolo e rimanga ferito o ucciso. Cfr., con specifico riferimento all'applicazione della misura della sospensione della patente, Cass. pen. sez. IV, 8 aprile 1968, n. 739, ric. Piredda in *Mass. decis. cass. pen.* 1968, p. 932, e massime ivi citate.

nel senso che debba essere anch'egli ritenuto in colpa, ove non risulti in maniera positiva ch'egli aveva fatto tutto il possibile per evitarlo, e che l'apporto causale dato dalla sua condotta di guida debba essere calcolato in misura paritaria, ove non risulti in maniera concreta un'efficienza dinamica maggiore o minore. Il problema comporta varie implicazioni, in vista di particolari situazioni di fatto che si sono già presentate nella pratica giudiziaria o che si possono presentare: ad esempio, in caso di incidenti avvenuti tra veicoli circolanti su strada ed altri veicoli su rotaie (10), o tra veicoli ed animali (11), o tra veicoli e pedoni, quando sia imputato ad un pedone di aver cagionato per sua colpa un fatto lesivo dell'incolumità di altra persona, inducendo il conducente un veicolo ad una manovra di fortuna, ma risulti che anch'egli era rimasto leso a causa dei movimenti del veicolo stesso.

3. — Un primo modo di affrontare la questione consiste nel domandarsi se l'azione civile esercitata nel processo penale per il risarcimento dei danni cagionati da un reato commesso in occasione di un episodio di circolazione stradale vada identificata con l'azione ex art. 2054 Cod. civ.

Le azioni vengono classificate in base alle norme che accordano la tutela giuridica in ordine a situazioni tipiche; alcune hanno un carattere ben definito, grazie ad un preciso «nomen juris» dato dalla legge, altre lo assumono in virtù dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale (12). Il vigente Codice civile, nel disciplinare le varie forme di responsabilità civile per fatti illeciti, ha nel medesimo tempo segnato le linee della protezione dei diritti lesi attraverso l'azione giudiziaria. Gli art. 2043 e seguenti regolano una serie di ipotesi diverse, che arricchiscono notevolmente la casistica degli art. 1151 e seguenti del Codice precedente, con lo sviluppo del concetto del rischio (13) e contemplano per ciascuna ipotesi delle specifiche forme di tutela, caratterizzate da disposizioni particolari, sì che appare ben difficile comprenderle in un comune denominatore (14).

Non ci addentriamo in questo discorso, che merita ben più approfondita trattazione; intendiamo semplicemente dimostrare che l'azione

(10) Cfr. CIGOLINI, *op. cit.*, pag. 688.

(11) Cfr. Cass. civ., 8 settembre 1970, n. 1366, in *Mass. decis. cass. civ.*, 1970, pag. 1201.

(12) Cfr. REOENTI, *Diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano, 1952, vol. I, pag. 50.

(13) Cfr. Relazione al Re sul libro IV del Codice, n. 265.

(14) Il DE CUPIS, (*Il danno*, Giuffrè, 1966, vol. I, pag. 94) reputa trattarsi di un unico tipo di azione, sia per il *petitum* sia per la *causa petendi*, anche se quest'ultima si può atteggiare in maniera differenziata per la diversità delle norme che accordano la tutela al danneggiato. Pensiamo che il concetto di azione aquiliana abbia ormai un valore storico e che la materia della responsabilità civile esiga un ulteriore approfondimento dottrinale.

disciplinata dall'art. 2054 non ha molto in comune con l'azione riparatoria dei torti dipendenti da reati, che trova la sua fonte nell'art. 185 Cod. pen. Quest'ultima ha per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da un reato e la restituzione delle cose delle quali sia stato tolto il possesso allo avente diritto per effetto di un reato. Come è stato messo bene in risalto dal Manzini (15), da un fatto illecito costituente reato possono sorgere varie pretese civilistiche, dalla risoluzione di un contratto alla revocazione di una sentenza civile, ma nel processo penale possono essere fatte valere soltanto quelle concernenti la riparazione dei danni direttamente da esso provocati.

È facile scorgere gli elementi che differenziano tale azione da quella relativa all'art. 2054 Cod. civ. Mentre l'azione riparatoria può essere esercitata soltanto per danni cagionati da un reato, l'altra non esige la sussistenza di un illecito penale e può esser fatta valere per i danni dipendenti da ogni sinistro stradale in cui sia implicato un veicolo. In conseguenza, mentre la prima può essere esperita per i soli danni dipendenti immediatamente dal reato (quindi, in caso di omicidio e lesioni colpose, soltanto per quelli sofferti a causa del decesso della vittima o dell'infermità patita (16) e non pure per i danni dovuti al deterioramento dei veicoli), l'altra è utile per il risarcimento di ogni danno relativo alle persone o alle cose. Per altro, l'azione ex art. 2054 Cod. civ. richiede specifiche condizioni, che certamente non hanno rilevanza per l'azione riparatoria, e cioè che si tratti di un fatto di circolazione stradale, che nella dinamica di esso sia intervenuto un veicolo e che dall'azione di questo siano derivati eventi dannosi. Essa non può, d'altra parte, essere rivolta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante da un sinistro stradale, a differenza dell'azione ex art. 185 Cod. pen. (17).

Conviene aggiungere che le presunzioni fissate dai primi due commi dell'art. 2054 sono subordinate ad alcune particolari condizioni, elaborate dall'interpretazione giurisprudenziale. Esse, ad esempio, non sono applicabili per incidenti avvenuti in luoghi privati, e particolarmente su strade non soggette a pubblico transito (18), né possono essere invocate dalle persone trasportate contro il conducente o chi aveva il godimento del veicolo antagonista, in caso di collisione (19); la presunzione di pari concorso causale non può essere richiamata se non

(15) *Diritto processuale penale italiano*, UTET, Torino, 1952, vol. I, pag. 315.

(16) In caso di contravvenzioni stradali che abbiano arrecato danno alle cose, è da ritenere invece che l'azione riparatoria possa essere esperita anche per il risarcimento di essi.

(17) Cfr. Cass. civ., 14 settembre 1966, n. 2374, in *Resp. civ.* 1967, pag. 167.

(18) Cfr. Cass. civ., 5 gennaio 1966, n. 102, in questa *Rivista* 1966, pag. 249; Cass. civ., 31 ottobre 1961, n. 2524, in *Mass. foro it.* 1961, col. 669. Contra CIGOLINI, *op. cit.*, pag. 669.

(19) Cfr. Cass. civ., 12 settembre 1966, n. 2369, in *Mass. foro it.* col. 831.

quando entrambi i veicoli abbiano riportato danni (20), o almeno si siano avuti da un lato danni alle persone e dall'altro al veicolo (21).

Diversi sono poi i termini di prescrizione operanti per l'una e per l'altra azione (22).

Nel processo civile, si può far questione sulla possibilità di cumulare l'una e l'altra azione in una sola domanda, così come è stata fatta questione della cumulabilità dell'azione cosiddetta aquiliana con quella contrattuale nell'ipotesi di sinistro stradale avvenuto nell'esecuzione di un contratto di trasporto (23). Ma simili questioni sono inammissibili nel processo penale, dati gli stretti limiti in cui può esservi introdotta l'azione civile, che, come si è notato, non può essere esercitata se non per il risarcimento dei danni prodotti dal reato.

Le osservazioni esposte dovrebbero essere sufficienti a concludere che, non essendo l'azione riparatoria esercitabile nel processo penale da ricollegare affatto all'art. 2054 Cod. civ. anche se si tratta di un reato avvenuto in occasione della circolazione stradale, le relative presunzioni non possono essere applicate in alcun caso, né contro né a favore della parte civile, e del pari né contro né a favore dell'imputato o di altre parti.

4. — Alle medesime conclusioni si può tuttavia pervenire anche se il problema viene affrontato in termini strettamente processualistici.

Occorre fare riferimento soprattutto al regime dei rapporti fra giudicato penale e giudicato civile. Il nostro ordinamento, al pari di molti altri stranieri (24), ha adottato il principio dell'interdipendenza fra i giudicati, con prevalenza dell'accertamento penalistico su quello civilistico, come emerge principalmente dagli articoli 3 ult. parte, 24 capoverso, 25, 27 e 28 c.p.p. L'art. 27 vincola espressamente il giudizio sul danno e sulle restituzioni alla decisione penale sul fatto-reato (25);

(20) Cfr. Cass. civ., 25 febbraio 1967, n. 437, in *Foro it.* 1967, I, 734.

(21) Cfr. Cass. civ., 27 novembre 1961, n. 2336, in *Mass. foro it.* col. 614.

(22) Cfr. GERI, *Manuale della responsabilità penale e civile da illecito, della prescrizione e del danno*, Giuffrè, Milano, 1968, pag. 168 e segg.

(23) Cfr. DE CUPIS, *op. cit.*, vol. I, pag. 91; PERETTI GRIVA, *Vicende di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, di responsabilità diretta ed indiretta nel campo della circolazione*, in questa *Rivista* 1952, pag. 330. Un'interessante variante in tema di truffa negoziale è trattato nella sentenza della Cass. pen. sez. II, 9 maggio 1969, n. 1156, in *Mass. decis. cass. pen.* 1969, mass. 113.278.

(24) Cfr. DE MATTIA, *L'azione civile nel processo penale: prospettive di diritto comparato*, in *Arch. giurid. circol. sin. strad.* 1970, 449.

(25) Il concetto di «fatto» è stato per altro delimitato dalla giurisprudenza civile, con esclusione delle valutazioni relative all'elemento psicologico del reato. Cfr. in proposito GERI, *Azione civile e processo penale*, Giuffrè, Milano, 1959, 65 segg.; LAPICIRELLA, *Accertamento dei fatti di cui all'art. 28 c.p.p. in relazione all'articolo 2054 cod. civ.*, in *Giust. civ.* 1960, IV, pag. 586; SABATINI, *Giudicato penale ed azione civile per danni causati dalla circolazione degli autoveicoli*, in questa *Rivista* 1954, pag. 117.

esso però non è direttamente applicabile alla questione in esame, poiché presuppone una pronunzia irrevocabile.

Occorre poi ricordare che l'azione civile riparatoria rappresenta un accessorio nel processo penale (26) e che l'accertamento penalistico, ispirato al canone della libera ricerca della verità reale da parte del giudice (27), non viene ad essere affatto condizionato dalla presenza della parte civile. Le parti non hanno alcun onere di prova (28) e rimane fuori campo l'intero sistema delle prove legali, delle preclusioni e delle limitazioni probatorie (29). In conseguenza, non è possibile fare richiamo alle presunzioni, né parlare di inversione dell'onere della prova, come nota il Frosali con riferimento specifico all'art. 2054 c.c. (30).

Si obietta in contrario che il giudice penale, quando costata l'incompletezza della prova su alcuni elementi di fatto giuridicamente rilevanti, è autorizzato a trarre illazioni difformi sul piano penale e sul piano civile e, quindi, ad integrare ai fini meramente civilistici la prova con le presunzioni (31). Riteniamo valida la prima parte del rilievo, ma l'ultimo corollario non ci pare consequenziale. Altro è l'accertamento della situazione materiale di fatto, altro è la definizione degli effetti giuridici, penali e civili, che ad esso debbono essere ricollegati e, se questi effetti possono snodarsi su due direttrici diverse, l'accertamento di fatto deve rimanere unitario (32). Proprio sotto questo profilo prende consistenza il concetto della prevalenza dell'accertamento penalistico, la quale trova la sua base nella libertà e nella pienezza dell'indagine che compete al giudice penale. Sarebbe assurdo negare a tale accertamento un valore vincolante rispetto alle questioni civili trattate nel medesimo processo, anche se non si è ancora costituito il giudicato formale ai sensi dell'art. 576, secondo comma, c.p.p. (33)

(26) Cfr. DI TARSIA, *Costituzione di parte civile: accessorietà ed immanenza*, in *Rass. avvocatura dello Stato* 1970, pag. 332.

(27) Cfr. MANZINI, *op. cit.*, vol. I, pag. 207 e segg.

(28) Cfr. SANTORO, *Manuale di diritto processuale penale*, UTET, Torino, 1954, pag. 435 e segg.

(29) Cfr. MANZINI, *op. cit.*, vol. I, pag. 216 e seg., 223 e seg.

(30) *Sistema penale italiano*, vol. IV, pag. 23.

(31) PEYRON, *op. cit.* (nota 7).

(32) Come rileva il GERI (*Azione civile e processo penale*, pag. 231) «occorre distinguere tra accertamento del fatto e sua qualificazione, perché la legge non si interessa della diversità degli apprezzamenti fra i vari organi della giurisdizione, volti al soddisfacimento di differenti esigenze di giustizia, ma dell'uniformità per ciascuno di essi dell'accertamento del fatto storico posto a fondamento di quelle esigenze».

(33) Una situazione di regiodicata potrebbe realizzarsi nel caso di impugnazione proposta per i soli interessi civili, ai sensi dell'art. 202 c.p.p., la quale non incida affatto sui capi penali della sentenza.

e non si possono così produrre gli effetti del giudicato interno (34), in un sistema nel quale l'accertamento penale del fatto, almeno nei suoi elementi oggettivi, esercita effetti preclusivi per la risoluzione delle questioni proposte in un processo civile diverso, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.p.p.

Riteniamo che l'interpretazione sistematica dell'art. 489 stesso codice autorizzi ad affermare che l'accertamento compiuto ai fini penali ponga una vera e propria preclusione al giudice, impedendogli di ricostruire i medesimi fatti in maniera difforme nel momento di conoscere dell'azione civile esercitata nello stesso processo, e quindi di prendere in esame le presunzioni e le prove invocate dalle parti per giungere ad un accertamento diverso. Per riassumere, ripetiamo quel che è stato felicemente detto in una decisione giudiziaria già citata (35): «Quando la ricerca degli elementi storici necessari per l'accertamento del fatto-reato (ivi compresi quelli attinenti alla condotta imputabile a soggetti diversi dal prevenuto) viene compiuta dal magistrato penale nell'adempimento del dovere totale di indagine che gli incombe, non vi è più posto, neanche limitatamente agli effetti civili, per regole ripartitrici dell'onere probatorio».

5. — In termini diversi si presentano le questioni concernenti l'applicabilità delle presunzioni stabilite dagli ultimi due commi dell'art. 2054. La parte civile non è esonerata da ogni onere di prova quando si tratta di far valere le sue pretese meramente privatistiche, ed anzi deve dimostrare sia la propria legittimazione e l'interesse ad agire, sia l'esistenza dei danni e la loro derivazione causale dal reato, ai sensi degli artt. 2056 e seguenti e 1223 e seguenti c.c. La legge civile agevola il danneggiato che non sia in grado di fornire la prova del danno sofferto, consentendone la valutazione equitativa (art. 1226 c.c.), ma ciò è possibile soltanto quando la determinazione del danno effettivo riesca impossibile o estremamente difficile (36).

Corrispondentemente, la parte civile può fare richiamo anche alle presunzioni a suo favore, per tutto ciò che attiene alle condizioni dell'azione da essa esercitata, sempreché non urtino con gli accertamenti di carattere penale. Nei confronti del proprietario del veicolo, o dell'usufruttuario, o dell'acquirente con patto di riservato dominio, che sia presente nel processo quale responsabile civile, essa può bene invocare la presunzione del consenso alla circolazione; mentre se il proprietario, o altra delle persone suindicate ha assunto la veste d'im-

(34) Il concetto di giudicato interno è chiaramente definito in giurisprudenza. Cfr. Cass. civ., 3 dicembre 1969, n. 3865, in *Mass. foro it.* 1969, col. 1103.

(35) Sentenza citata a nota (8).

(36) Cfr. Cass. pen. sez. IV, 23 novembre 1966, n. 1890, in questa *Rivista* 1967, 443.

putato per un fatto che implichi la sua adesione all'uso del veicolo (ad esempio, per incauto affidamento di esso), gli accertamenti penalistici possono mettere dei limiti all'applicabilità della detta presunzione. Le stesse cose possono esser dette in ordine ai rapporti tra parte civile e responsabile civile per il risarcimento dei danni derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione del veicolo.

Ma tutto ciò è possibile soltanto in quanto le presunzioni e le altre prove offerte per la definizione dei rapporti civili non possano venire affatto in contrasto con l'accertamento dei fatti penalmente rilevanti. Tali prove vanno utilizzate al fine di integrare tale accertamento, introducendo nel giudizio degli ulteriori elementi che, senza interferire nell'indagine penalistica ormai esaurita, servano esclusivamente ad identificare degli elementi di responsabilità civile estranei a tale indagine.